

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in particolare gli articoli 2 (diritto alle prestazioni), 3 (principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e 8 (funzioni delle Regioni);

vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli articoli 4 (partecipazione dei cittadini alla spesa sociale) e 6 (competenze dei Comuni);

vista la legge regionale 27 maggio 1998, n. 44, "Iniziative a favore della famiglia" ed in particolare l'art. 13 (Interventi a sostegno dell'educazione e della cura dei bambini), commi 1, 2, 3 e 4, che ha istituito un assegno post natale in favore di minori residenti in Valle d'Aosta, da erogare per i primi tre anni di vita, secondo parametri stabiliti ogni tre anni dalla Giunta regionale, rapportati al reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare, a sostegno delle maggiori spese determinate dalla nascita del figlio;

vista la legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali) e, in particolare, l'art. 3 (Funzioni amministrative trasferite ai Comuni);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 19 luglio 2004, n. 2454 (Approvazione, in via sperimentale per il periodo dal 1° agosto 2004 al 31 luglio 2005, dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente, (I.R.S.E.E.), di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante "Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004". Determinazione dell'anno sociale. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 3936 in data 27 ottobre 2003);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 29 luglio 2005, n. 2432 (Proroga per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006, della durata della sperimentazione dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente, di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18, recante: "Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004", approvato con DGR 2454/2004);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 4 agosto 2006, n. 2260 (Proroga fino al 31 dicembre 2006, della durata della sperimentazione dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente (I.R.S.E.E.), art. 4 – l.r. 18/2001, approvata con DGR 2454/2004 e 2432/2005. Revoca del punto 2 del dispositivo della DGR 2454/2004 concernente l'anno sociale);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 29 dicembre 2006, n. 4173 (Proroga dal 1° gennaio 2007 della sperimentazione dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente, di cui all'art. 4 della l.r. 4 settembre 2001, n. 18, approvata con DGR nn. 2454/2004, 2432/2005 e 2260/2006, e delle disposizioni delle DGR nn. 4131/2005, e successive integrazioni e modifiche, e 377/2006) che dispone, tra l'altro, che gli utenti per l'anno 2007, ai fini della definizione della loro capacità contributiva, presentino una Dichiarazione Sostitutiva Unica e il relativo Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui ai D.Lgs 109/1998 e 130/2000, calcolato sulla base del reddito complessivo prodotto in un anno fiscale non antecedente al 2005;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 11 maggio 2007, n. 1266 (Approvazione dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica di cui all'art. 4 della legge regionale 18/2001 e all'obiettivo 20 del piano regionale per la salute e il benessere sociale);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 19 luglio 2004, n. 2455 (Trasferimento ai Comuni della Valle d'Aosta delle funzioni amministrative riguardanti la concessione di un assegno post-natale ai sensi dell'art. 13 (commi 1, 2, 3, e 4) della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 recante "Iniziativa a favore della famiglia". Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento per garantire l'applicazione omogenea dei contenuti, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2002);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 16 dicembre 2005, n. 4366 (Sostituzione del comma c) dell'art. 4 dell'atto in indirizzo e coordinamento per l'applicazione dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 44/1998 recante " Iniziativa a favore della famiglia" approvato con DGR 2455/2004, concernente il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative per la concessione dell'assegno post natale con applicazione dal 1° gennaio 2006) con la quale è stato determinato in euro 16.000,00 il valore dell'I.R.S.E.E. entro il quale può essere concesso l'assegno post-natale;

considerato che, ai sensi dell'art 13, comma 3 della legge regionale n. 44/1998, l'importo dell'assegno deve essere rideterminato ogni tre anni dalla Giunta regionale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e della variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT in Valle d'Aosta;

considerato, altresì, che l'attuale importo è stato stabilito nell'anno 2004 ed è consistito esclusivamente in un arrotondamento all'unità superiore degli importi approvati nel 2002, in considerazione dell'introduzione dei nuovi meccanismi di calcolo derivanti dall'applicazione dell'I.R.S.E.E;

preso atto che la variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT risulta essere stata per la città di Aosta, presa come riferimento per la Valle d'Aosta, nel periodo 2002/2006, del 10,5%, come risulta dai dati in possesso dell'Ufficio sistema statistico regionale;

ritenuto opportuno su proposta del competente Servizio procedere alla rideterminazione dell'importo dell'assegno post-natale, arrotondato all'unità superiore al fine di semplificare i conteggi, nel modo seguente:

- 1° figlio da Euro 520,00 a Euro 575,00 all'anno;
- 2° figlio da Euro 775,00 a Euro 856,00 all'anno;
- 3° figlio da Euro 1.035,00 a Euro 1.154,00 all'anno;
- per ogni figlio nato dopo il terzo, ulteriore aumento da Euro 259,00 a Euro 286,00 all'anno;

considerato che nel periodo di applicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento per la concessione dell'assegno post-natale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 2455/2004, sono pervenuti ai competenti uffici regionali richieste di delucidazioni circa i criteri di determinazione del numero dei figli da prendere in considerazione per stabilire l'importo dell'assegno post-natale e sull'accoglimento delle domande presentate oltre i termini previsti;

attesa la nota del Servizio Legale in data 15 settembre 2006 prot. 44789 con la quale, nell'ambito della risposta ad un quesito posto in merito al problema del computo dei figli di cui al punto precedente, veniva evidenziata la possibilità di stabilire con nuove disposizioni i requisiti che debbano essere posseduti dai figli nati precedentemente a quello per il quale si richiede l'assegno;

ritenuto opportuno, su proposta del competente Servizio, approvare un nuovo atto di indirizzo e coordinamento in sostituzione di quello approvato con deliberazione della Giunta regionale 2455/2004, ai fini di rendere più comprensibile il testo, aggiornare le disposizioni e regolamentare le situazioni non previste in precedenza;

ritenuto altresì opportuno prevedere che i Comuni della Valle d'Aosta possano incrementare gli importi di cui sopra con oneri a carico dei propri bilanci;

preso atto delle osservazioni e delle proposte del Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta in riferimento all'applicazione delle disposizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 2455/2004, pervenute con nota in data 9 agosto 2006, prot. 39013/ASS e valutato che le stesse possono essere accolte ad eccezione della proposta relativa all'aumento della soglia dell'I.R.S.E.E. per accedere al diritto dell'assegno post-natale, (in considerazione delle nuove disposizioni sul calcolo dell'IRSE, più vantaggiose per gli utenti);

ritenuto opportuno, in accoglimento di quanto proposto dal Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta con nota del 9 agosto 2006, stabilire che i fondi necessari per l'erogazione dell'assegno post-natale siano trasferiti ai Comuni della Valle d'Aosta secondo le seguenti modalità:

- acconto, entro il 30 aprile di ogni anno, pari al 60% dell'importo dell'ultima spesa annuale sostenuta e rendicontata;
- saldo dell'importo dovuto entro 90 giorni dalla data di rendicontazione da parte dei Comuni della spesa annuale sostenuta, che dovrà pervenire al Servizio Famiglia e Politiche Giovanili entro il 31 maggio dell'anno successivo;

preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta sulla bozza della presente deliberazione e delle ulteriori proposte integrative dell'atto di indirizzo allegato, ritenute accoglibili, pervenute con nota in data 19 maggio 2007, prot. n. 3618;

ritenuto quindi opportuno accogliere quanto proposto dal Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta con nota in data 19 maggio 2007, prot. n. 3618, ed in particolare:

- che ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno post-natale il numero dei figli sia calcolato considerando quelli di età anagrafica inferiore ai 27 anni, che risultano nel nucleo anagrafico del minore per il quale è richiesto l'assegno post-natale, ed i minori affidati con provvedimento di affidamento del Tribunale per i minorenni,
- che le disposizioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento devono essere applicate ai minori nati a partire dal 1° luglio 2007 o che compiano il primo o il secondo anno a partire da quella data;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 29 dicembre 2006, n. 4223 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 9 febbraio 2007, n. 230 concernente la variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2007 e per il triennio 2007/2009 per il prelievo dal fondo regionale per le politiche sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato

disposto degli artt. 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/95, sulla presente proposta di deliberazione;

precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 153102 "Attivazione di interventi tecnico-professionali da parte del servizio sociale";

su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, sig. Antonio Fosson;
ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, a partire dall'01.07.2007, l'atto di indirizzo e coordinamento per la concessione dell'assegno post-natale ai sensi dell'art. 13 (commi 1, 2, 3 e 4) della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44, allegato e parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire che le disposizioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento devono essere applicate ai minori nati a partire dal 1° luglio 2007 o che compiano il primo o il secondo anno a partire da quella data e negli importi sottoindicati:
 - 1° figlio Euro 575,00 all'anno;
 - 2° figlio Euro 856,00 all'anno;
 - 3° figlio Euro 1.154,00 all'anno;
 - per ogni figlio nato dopo il terzo, ulteriore aumento di Euro 286,00 all'anno;
3. di stabilire che i Comuni della Valle d'Aosta possono incrementare gli importi di cui al punto 2) con oneri a carico dei propri bilanci;
4. di stabilire che i fondi necessari per l'erogazione dell'assegno post-natale siano trasferiti ai Comuni della Valle d'Aosta secondo le seguenti modalità:
 - acconto, entro il 30 aprile di ogni anno, pari al 60% dell'importo dell'ultima spesa annuale sostenuta e rendicontata;
 - saldo, dell'importo dovuto, entro 90 giorni dalla data di rendicontazione da parte dei Comuni della spesa annuale sostenuta, che dovrà pervenire al Servizio Famiglia e Politiche giovanili entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 13 luglio 2007

ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DALL'1/07/2007 PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO POST-NATALE AI SENSI DELL'ART. 13 COMMI 1, 2, 3 e 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1998, N. 44 RECANTE "INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA".

Articolo 1 - DESTINATARI

- a) minori residenti in Valle d'Aosta in età compresa tra 0 e 3 anni;
- b) minori residenti in Valle d'Aosta in età compresa tra 0 e 5 anni in situazione di affidamento preadottivo, di adozione o di affidamento familiare a terzi, della durata di almeno un anno, disposti dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.

Articolo 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- a) La domanda per gli interventi a sostegno dell'educazione e della cura dei bambini, previsti dall'art.13, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 44 maggio 1998 (assegno post natale), è redatta dall'esercente la potestà parentale su apposito modulo e presentata al Comune di residenza del minore entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data del provvedimento del Tribunale dei Minorenni con il quale è disposto l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare di cui all'art. 13, comma 4 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44, con allegata la documentazione relativa all'Indicatore Regionale della Situazione Economica, comprensive delle aggiuntive regionali, (IRSE) del nucleo familiare riferita al periodo di presentazione della domanda stessa;
- b) per i due anni successivi la documentazione relativa all'Indicatore Regionale della Situazione Economica, comprensive delle aggiuntive regionali, del nucleo familiare del bambino deve essere presentata al Comune di residenza entro 60 giorni dal compimento dell'anno di età del bambino. Nel caso in cui la documentazione venga presentata oltre il termine previsto, l'assegno sarà erogato per il numero di mesi decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e sino al mese di compimento del successivo anno di età.

Articolo 3 - CRITERI DI APPLICAZIONE

- a) La domanda, presentata al Comune di residenza nei termini sopra indicati, dà diritto a percepire l'assegno post natale per tre annualità intere, fermo restando il possesso del requisito della residenza in Valle d'Aosta e del parametro dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica, comprensive delle aggiuntive regionali, del nucleo familiare del minore, stabilito dalla Giunta regionale.
- b) L'assegno di cui all'art.13, comma 2, della L.R. 27 maggio 1998, n. 44 è concesso ai richiedenti che abbiano un Indicatore Regionale della Situazione Economica comprensive delle aggiuntive regionali, non superiore a Euro 16.000,00 (sedecimila/00).

- c) Le tre annualità sono determinate dall'anno di nascita o dalla data del provvedimento del Tribunale per i Minorenni con il quale è disposto l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare e dai due anni successivi, fermo restando il limite massimo del compimento rispettivamente del 3° e 5° anno di età.
- d) Nel caso in cui la domanda sia presentata dopo 60 giorni dalla data di nascita o dalla data del provvedimento del Tribunale per i Minorenni con il quale è disposto l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare, il beneficio è accordato per il numero di mesi decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e sino al mese di compimento del successivo anno di età fermo restando il possesso dei requisiti di cui alla lettera a).
- e) Nel caso in cui vi sia un trasferimento di residenza del minore da un Comune della Valle d'Aosta ad un altro della Regione, l'eventuale erogazione dell'assegno dovrà essere effettuata dal Comune al quale è presentata la domanda, anche nel caso in cui il trasferimento di residenza avvenga prima della liquidazione dello stesso. Il Comune di emigrazione dovrà provvedere a trasferire la domanda al Comune di immigrazione al quale gli utenti si dovranno riferire per gli anni successivi se permangono i requisiti.
- f) Per i minori immigrati in Valle d'Aosta, la domanda per l'erogazione dell'assegno post-natale deve essere presentata entro i 60 giorni dalla data di avvio del procedimento amministrativo per l'acquisizione della residenza del minore, o dalla data del provvedimento del Tribunale per i Minorenni con il quale è disposto l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare di minori inseriti in nuclei già residenti in Valle d'Aosta, per beneficiare delle mensilità intercorrenti tra il mese in cui viene avviato il procedimento suddetto, o disposto l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare, disposti dal Tribunale per i Minorenni, ed il compimento dell'età del bambino, nonché delle annualità successive, individuate alla lettera c) del presente articolo.
 Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i 60 giorni dalla data di avvio del procedimento amministrativo o dalla data del provvedimento del Tribunale per i Minorenni, con il quale è disposto l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare, il beneficio sarà erogato per il numero di mesi decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e sino al mese di compimento del successivo anno di età.
 In entrambi i suesposti casi il beneficio verrà erogato fermo restando il possesso dei requisiti di cui alla lettera a).
- g) I Comuni stabiliscono il termine entro il quale gli stessi provvedono ad erogare il beneficio, se dovuto. Se i Comuni non approvano disposizioni in merito, il termine è fissato in 60 giorni dalla presentazione sia della domanda per accedere alla prima annualità sia dalla presentazione dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica, comprensive delle aggiuntive regionali, per accedere alle eventuali annualità successive.

Articolo 4 - IMPORTO DELL'ASSEGNO POST NATALE

- a) L'assegno di cui all'art. 13, comma 2 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 è concesso, fino a nuova determinazione della Giunta regionale ai sensi dell'art.13, commi 1 e 3 della succitata legge, nella misura minima seguente, salvo quanto previsto alla lettera b):
- 1° figlio Euro 575,00 all'anno
 - 2° figlio Euro 856,00 all'anno

- 3° figlio Euro 1.154,00 all'anno
 - per ogni figlio nato dopo il terzo, ulteriore aumento di Euro 286,00 all'anno.
- b) Gli importi di cui alla lettera a) possono essere incrementati dai Comuni con onere a carico dei propri bilanci.
- c) Ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno post-natale, il numero dei figli è calcolato considerando quelli di età anagrafica inferiore ai 27 anni, che risultano nel nucleo anagrafico del minore per il quale è richiesto l'assegno ed i minori affidati con provvedimento di affidamento del Tribunale per i Minorenni;
- d) Nel caso di minori affidati con provvedimento di affidamento del Tribunale per i Minorenni della durata di almeno un anno, la domanda per l'assegno post-natale deve essere presentata dagli affidatari e la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) deve riguardare il nucleo familiare di quest'ultimi.